



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28-02-2025 Numero 5

Oggetto : APPROVAZIONE PROSPETTO ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 19:00, presso la Sede Comunale, alla Prima convocata in sessione Straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
Massi Biagio	P	Mariani Erminia	A
Piccioni Giorgia	P	Santirocco Stefano	P
Grasso Elia	P	Pandolfelli Eleanna	P
Bastianelli Stefano	P	Di Pizio Angelo	P
Pontuti Mirella	P	Vagnoni Fabrizio	P
Biagi Luca	A	Di Felice Fabio	P
Moretti Claudio	P		

Assegnati 13	Presenti n. 11
In carica 13	Assenti n. 2

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Valerio Brignola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Biagio Massi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del prospetto aliquote IMU per l'anno 2025.

Il contenuto degli interventi è riportato nella trascrizione (effettuata dalla ditta Bartalucci s.a.s. di Empoli) della registrazione della seduta consiliare (effettuata dalla associazione Umana Arte di Alba Adriatica) allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;*

- al comma 749: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*

- al comma 750: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;*

- al comma 751: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*

- al comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

- al comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*

- al comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

Visto altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso*

produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 secondo cui a “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano i titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art.1 commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di 2/3”;

Precisato che per gli immobili posseduti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Aire, che non rientrano nella ipotesi sopra menzionata (art. 1 comma 48 della Legge 178/2020) il comune non può attribuire una specifica aliquota 2024 (Risposte inerenti l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote Imu, pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze il 10/02/2025) in quanto i comuni possono diversificare le aliquote dell' Imu esclusivamente sulla base delle fattispecie individuate dal decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni contenute nell' Allegato A sono state modificate ed integrate con successivo Decreto 6 settembre;

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019 secondo il quale i comuni, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Dato atto che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera di G. C. n. 96 del 07/12/2023 con la quale sono state confermate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU previste per l'anno 2023;

Dato atto che si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario imu ;

Ritenuto di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel "Prospetto aliquote IMU – Comune di Colonnella", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29/04/2024 ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto quindi l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione termine, prorogato dal Decreto del Ministero dell'interno pubblicato sulla G.U. n. 2/2025, al 28 febbraio 2025;

Con voti 7 favorevoli, 3 astenuti (Eleanna Pandolfelli, Angelo Di Pizio, Fabrizio Vagnoni) e 1 contrario (Fabio Di Felice) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di **approvare per l'anno di imposta 2025 il "Prospetto Aliquote Imu – Comune di Colonnella"** generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di evidenziare che le aliquote descritte nel prospetto allegato corrispondono rispettivamente:
 - allo 0,4 % per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- allo 0,0 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale inclusa la cat. D/10;
 - allo 0,88% per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
 - allo 0,88% per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
 - allo 0,76% per i terreni agricoli;
 - allo 0,88% per le aree fabbricabili
 - allo 0,5% per le abitazioni concesse in comodato gratuito tra parenti in linea retta sino al primo grado purchè il comodatario la utilizzi come abitazione principale e il contratto di comodato sia registrato;
3. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
 4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;
 5. di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;
 6. di dichiarare, con voti 7 favorevoli, 3 astenuti (Eleanna Pandolfelli, Angelo Di Pizio, Fabrizio Vagnoni) e 1 contrario (Fabio Di Felice) espressi per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale è sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Dott. Biagio Massi

Il Segretario Comunale

Dott. Valerio Brignola

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)